



# CITTA' DI LISSONE

Provincia di Monza e della Brianza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55

del 29/09/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE PER L'ANNO DI TASSAZIONE 2020 DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:35 nella solita sala, con le formalità volute dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Ai fini dell'adozione della seguente deliberazione, all'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
MONGUZZI Concettina	Sindaco	X	-
TALARICO Elio	Consigliere	X	-
CASPANI GIULIA	Consigliere	X	-
MELLONE Ubaldo	Consigliere	X	-
RAVASI Simone	Consigliere	X	-
DONI Silvia	Consigliere	X	-
GELOSA Mattia	Consigliere	X	-
PEZZOLI Francesco	Consigliere	X	-
VOLONTE' Maria A.	Consigliere	X	-
BRUSA Mariuccia	Consigliere	X	-
BRIVIO Attilio	Consigliere	X	-
RATTI Elisa	Consigliere	X	-
MARIANI Daniele	Consigliere	X	-
DASSI Daniele	Consigliere	-	X
MAURI Massimo	Consigliere	X	-
ANGIOLETTI Giovanni	Consigliere	X	-
MERONI Fabio	Consigliere	X	-
FOSSATI Ambrogio	Consigliere	X	-
ERBA Carlo	Consigliere	X	-
MONTRASIO Claudio	Consigliere	-	X
LO FARO Ignazio	Consigliere	-	X
FOSSATI Daniele	Consigliere	X	-
SALA Ruggero	Consigliere	X	-
PEREGO Roberto	Consigliere	X	-
FOSSATI Pier Marco	Consigliere	X	-

Consiglieri presenti N. 22, assenti N. 3

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
NAVA Marino	Assessore	X	-
PEREGO Renzo	Assessore	-	X
MARIANI Anna Maria	Assessore	X	-
ERBA Antonio	Assessore	-	X
COLNAGHI Domenico	Assessore	X	-
MERLINO Alessandro	Assessore	X	-
TREMOLADA Alessia	Assessore	X	-

Partecipa: Il Segretario Generale Francesco Bergamelli

Presiede: Il Sig. Elio Talarico, Presidente del Consiglio

il quale accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE PER L'ANNO DI TASSAZIONE 2020 DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sezione di Sintesi**

*Finalità: Approvare il Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti per l'anno 2020, contenente il totale dei costi di gestione del servizio da coprire mediante tariffa, approvando inoltre i coefficienti di calcolo e le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche nell'anno di tassazione 2020.*

*Importo: € 5.569.475,00.*

Il Presidente del Consiglio comunale Elio Talarico dichiara aperta la seduta, dà il benvenuto al nuovo Segretario Generale Dott. Francesco Bergamelli, quindi passa la parola al Sindaco.

Interviene il Sindaco per augurare buon lavoro al Segretario.

Segue l'intervento del Segretario Generale.

Quindi il Segretario Francesco Bergamelli procede con l'appello nominale.

Il Presidente giustifica l'assenza degli Assessori Antonio Erba e Renzo Perego, dei Consiglieri Daniele Dessi e Claudio Montrasio, nonché il ritardo dell'Assessore Anna Maria Mariani e del Consigliere Ignazio Lo Faro.

Il Presidente Talarico passa quindi la parola ai Capigruppo per un saluto al nuovo Segretario.

Intervengono i Consiglieri capigruppo Attilio Brivio, Simone Ravasi, Roberto Perego, Giovanni Angioletti, Pier Marco Fossati, Elisa Ratti, Daniele Mariani, Fabio Meroni, Daniele Fossati e il Presidente Elio Talarico.

Il Presidente del Consiglio Talarico invita quindi i Consiglieri alla prosecuzione dei lavori interrotti la sera precedente e introduce l'argomento N. 4 iscritto all'ordine del giorno, relativo a: "Approvazione del piano economico finanziario e determinazione per l'anno di tassazione 2020 dei coefficienti di calcolo e delle tariffe della tassa sui rifiuti(Tari)".

Il Consigliere Daniele Fossati chiede la parola, sollevando la questione pregiudiziale in merito all'argomento in oggetto, evidenziando che i Consiglieri non hanno avuto tutti gli allegati della tematica trattata.

Intervengono successivamente, nel merito della pregiudiziale sollevata dal Consigliere Daniele Fossati, il Consigliere Carlo Erba e il Presidente Elio Talarico, quindi il Dirigente Giovanni Magni ed il Segretario Generale per chiarimenti tecnici.

Terminati gli interventi, il Presidente mette in votazione la questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere Daniele Fossati,

ai sensi dell'art. 49 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Lissone, inerente la proposta di rimandare la trattazione dell'argomento in oggetto, in quanto non sufficientemente documentata.

Quindi, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, con n. 15 voti contrari, n. 7 voti favorevoli (Fossati A., Erba C., Fossati D. Fossati P.M., Meroni F., Sala R. Perego R., ), espressi dai 22 Consiglieri presenti **RESPINGE** la pregiudiziale di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 6 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Al termine della votazione, il Presidente invita in aula i Dirigenti di Gelsia Ambiente; passa la parola all'Assessore Domenico Colnaghi che dopo una breve introduzione dell'argomento, passa la parola all'Ingegnere Antonio Capozza, Direttore di Gelsia Ambiente, per l'illustrazione tecnica.

Alle ore 21:52 circa entra in aula il Consigliere Ignazio Lo Faro; sono pertanto presenti 23 Consiglieri.

Seguono gli interventi dell'Assessore Domenico Colnaghi, nonché dei Consiglieri Roberto Perego, Pier Marco Fossati, Erba Carlo, Fabio Meroni, Giovanni Angioletti e Daniele Fossati.

Alle ore 21:58 circa il Presidente Elio Talarico viene sostituito dal Vice Presidente Ignazio Lo Faro; alle ore 22:03 il Presidente riassume la presidenza.

Intervengono in risposta e per fornire chiarimenti l'Ingegnere Antonio Capozza e l'Assessore Domenico Colnaghi; si prosegue quindi con gli interventi in replica dei Consiglieri Fabio Meroni, Daniele Fossati, Giovanni Angioletti, Carlo Erba e Mariuccia Brusa, Pier Marco Fossati, Attilio Brivio e del Sindaco.

Durante la discussione si allontana definitivamente dall'aula il Consigliere Ambrogio Fossati; sono pertanto presenti 22 Consiglieri.

Avvicinandosi la mezzanotte, il Presidente del Consiglio Elio Talarico propone di proseguire fino alla conclusione dell'argomento in oggetto, di rinviare il prosieguo dei lavori con la trattazione degli argomenti 5 e 6 iscritti all'ordine del giorno alla serata del giorno successivo e mette in votazione tale proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con n. 13 voti favorevoli, 1 astenuto (Lo Faro I.) espressi dai 14 Consiglieri presenti, (non avendo partecipato al voto i Consiglieri Caspani G., Doni S., Erba C., Mariani D., Meroni F., Sala R., Volonté M. A., Ratti E.), rilevati mediante dispositivo elettronico, **APPROVA** la proposta di cui sopra.

Il Presidente ringrazia e congeda i Dirigenti di Gelsia Ambiente.

Alle ore 00:12 circa abbandonano definitivamente l'aula i Consiglieri Simone Ravasi e Mattia Gelosa; sono pertanto presenti 20 Consiglieri.

Si prosegue con l'intervento conclusivo dell'Assessore Domenico Colnaghi e con le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Fabio

Meroni, Daniele Fossati, Giovanni Angioletti, Massimo Mauri, Roberto Perego, Attilio Bivio e Pier Marco Fossati.

Alle ore 00:25 circa il Presidente Elio Talarico viene sostituito dal Vice Presidente Ignazio Lo Faro; alle ore 00:35 il Presidente riassume la presidenza.

Durante le dichiarazioni di voto abbandonano definitivamente l'aula i Consiglieri Elisa Ratti e Maria Antonietta Volonté; sono pertanto presenti 18 Consiglieri.

Gli interventi non vengono verbalizzati, in quanto ne verrà disposta l'integrale trascrizione da supporto informatico, che sarà poi allegata all'originale del verbale.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;

- l'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base a cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;

- l'articolo 149 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai Comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, della disciplina dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: *"...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti"*

*urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti...omissis...";*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e, richiamati i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in ordine ai criteri di determinazione delle tariffe;

Rilevato che fino a tutto il 2013 il soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Lissone è stato individuato in Gelsia Ambiente S.r.l. e che lo stesso ha esercitato, nell'anno di tassazione 2013, in virtù delle norme e dei provvedimenti in materia, le funzioni connesse alla gestione e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);

Visto il comma 691 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ...omissis... ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 201/2011...omissis...";*

Rilevato, pertanto, che, ai sensi della normativa vigente citata, nell'anno di tassazione 2020, la Tassa sui rifiuti verrà gestita, con riferimento alle fasi propedeutiche alla riscossione, da Gelsia Ambiente S.r.l., che agisce secondo quanto disposto dall'articolo XXXVIII del Capitolato speciale prestazionale del Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato in data 26 luglio 2018 tra l'Amministrazione Comunale di Lissone e Gelsia Ambiente S.r.l., con applicazione delle tariffe approvate con il presente atto deliberativo;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "Chi inquina paga";

Preso atto della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 443 del 31 ottobre 2019, che ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr), ed in particolare, dell'articolo 6 della predetta deliberazione, avente ad oggetto la disciplina della procedura di approvazione, disponendo a tal proposito che il Piano economico finanziario debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del Mtr, e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo è l'ente di governo dell'ambito ottimale, laddove costituito e operativo, mentre

in caso contrario esso è individuato nella Regione o nella Provincia autonoma o in altro ente competente secondo la normativa vigente;

Preso atto che il medesimo articolo 6 ha stabilito inoltre che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, delegando all'Arera il compito di approvare il predetto Piano, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lissone non risulta costituito l'ente di governo dell'ambito ottimale, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione n. 443/2019 risultano svolte dal Comune;

Considerato ancora che l'articolo 2 della menzionata deliberazione n. 443/2019 stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

1. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
2. costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
3. componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Rilevato che l'Ente gestore Gelsia Ambiente S.r.l., con nota in data 09/07/2020 (protocollo generale dell'Ente n. 2020/33903), ha trasmesso il Piano economico finanziario per l'anno 2020, in cui sono riportate le modalità di effettuazione dei servizi ed i relativi costi previsti, nonché le altre componenti economiche e finanziarie che attengono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Tenuto conto di come il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- 1 la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- 2 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, necessari alla elaborazione del Piano, posta in essere dalla società Tecnodata Fin.service S.r.l., come da risultanze in nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "Linee Guida interpretative" del 23 dicembre 2019, rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, e, in particolare, le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio, di cui all'articolo 16 dell'allegato A alla predetta deliberazione n. 443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano finanziario, opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti ( $b$ ): 0,6 (tra 0,3 e 0,6);
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ( $1 + \omega_a$ ): 1,186 ( $\omega_a$  tra 0,1 e 0,4);
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio  $r$ : 1 (fino a 4);
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10% (da 0,1% a 0,5%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00% (da 0 a 2%);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00% (da 0 a 3%);
- coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella Relazione illustrativa del Piano Finanziario (ex deliberazione Arera n. 443/2019, allegato A, articolo 16):
  - a.  $\gamma_{1,a}$ : -0,45;
  - b.  $\gamma_{2,a}$ : -0,24;

c.  $\gamma_{3,a}$ : -0,13;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare conseguentemente il Piano economico finanziario ed i relativi allegati, riportati negli allegati A) e B) alla presente deliberazione, e di trasmettere gli stessi all'Arera, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019;

Visti, inoltre:

- 1 l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- 2 l'articolo 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Ritenuto ancora, nella fase di determinazione delle tariffe, di mantenere gli indirizzi ed i criteri già adottati nel 2019, in particolare di prevedere, in via generale, che i coefficienti cosiddetti  $K_b$ , per quanto riguarda le utenze domestiche, ed i coefficienti  $K_c$  e  $K_d$ , per quanto riguarda le utenze non domestiche, siano stabiliti con modalità tali da prevenire situazioni comportanti consistenti incrementi rispetto alle precedenti annualità di tassazione;

Rilevato che i costi complessivi per l'anno di tassazione 2020 da finanziare con la tariffa, evidenziati dal Piano economico finanziario sono pari ad euro 5.569.475,00 e, ai soli fini della determinazione delle singole misure tariffarie per l'anno 2020, vengono considerati, per euro 2.504.818,00 (44,97%) quali costi fissi, e per euro 3.064.657,00 quali costi variabili (55,03%);

Considerato inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed ai criteri in esso contenuti, risultano applicabili le modalità di attenuazione, nella ripartizione dei costi, in favore delle utenze domestiche di cui al combinato disposto dell'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("*...nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni per le utenze domestiche...*") e dell'articolo 4, comma 2, del predetto D.P.R. n. 158/1999 ("*L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*");

Ritenuto, alla luce dei criteri come sopra menzionati, di ripartire i costi per l'anno di tassazione 2020 alle utenze, come quantificate



dal soggetto gestore con nota prot. n. 2020/24430, secondo la proporzione di seguito indicata che, calcolata considerando l'incidenza dei coefficienti Kd in termini di potenziale produzione di rifiuti da parte delle utenze non domestiche, rispetta i criteri espressi ai punti precedenti in ordine alle agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata:

1. 59,52% a carico delle utenze domestiche,
  2. 40,48% a carico delle utenze non domestiche,
- e conseguentemente i costi complessivi di euro 5.569.475,00 vanno considerati (con arrotondamento) per euro 3.314.952,00 (59,52%) attribuiti alle utenze domestiche e per euro 2.254.523,00 (40,48%) attribuiti alle utenze non domestiche;

Ritenuto opportuno mantenere invariati i coefficienti di calcolo Kb, Kc e Kd, nelle misure già previste nell'anno 2019, come determinati all'interno degli intervalli stabiliti dalla normativa vigente menzionata, fatto salvo quanto successivamente indicato circa le utenze giornaliere ed i relativi coefficienti;

Rilevato in particolare che, per quanto riguarda le utenze domestiche, i coefficienti Kb risultano determinati nella misura massima per i nuclei familiari con un componente e con modalità decrescente fino alla misura minima per i nuclei con numero di sei componenti, in modo da attenuare l'incremento tariffario che inciderebbe sui nuclei familiari più numerosi, nell'ottica di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato ancora che, per le utenze non domestiche, il criterio adottato, con riferimento alla tariffa determinata negli anni precedenti, e che trova conferma con la presente deliberazione, consiste nella determinazione di coefficienti Kc e Kd nella misura massima, salvo i casi in cui la misura dei coefficienti sia tale da provocare notevoli scostamenti rispetto ai previgenti regimi di tassazione, introducendo inoltre con la presente deliberazione degli appositi coefficienti per le occupazioni giornaliere, incrementati nella misura del 100%;

Rilevato inoltre che i coefficienti Kc e Kd, determinati in misura inferiore rispetto a quella massima, tengono conto della rilevanza delle diverse categorie interessate nel complessivo tessuto economico della città, applicando così coefficienti in misura intermedia oppure in misura minima;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 8 maggio 2020 avente ad oggetto: *"Approvazione delle Linee guida del Comune di Lissone per la concessione di agevolazioni in materia di Tassa sui rifiuti e di Canone osap a sostegno delle attività economiche a seguito emergenza da Covid-19."*;

Preso atto della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 158 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto: *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*, che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza sanitaria, dispone l'applicazione di criteri correttivi dei coefficienti kd di potenziale produzione dei

rifiuti (in kg/mq/anno) ai fini della determinazione della quota variabile della Tassa;

Dato atto che l'articolo 1 della predetta deliberazione n. 158/2020, nell'introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera che:

- nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, non essendo di norma presente l'informazione relativa ai codici Ateco, utilizzati come riferimento sia nei provvedimenti di *lockdown* che negli allegati della deliberazione;
- attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni utenza non domestica e l'inserimento manuale della riduzione. Tale operazione, da concludersi entro la fine del mese di agosto 2020, al fine di poter rispettare la scadenza del termine di legge del 30 settembre 2020 per l'approvazione delle tariffe, appare di impossibile attuazione;
- non esiste alcuna certezza che le attività economiche, collegate ai codici Ateco per cui era prevista la chiusura, siano state effettivamente chiuse, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta la deroga da parte della Prefettura;
- in ogni caso, anche riuscendo ad ottenere preventivamente le informazioni sugli aventi diritto, sarebbe necessario procedere ad una modifica degli applicativi software utilizzati dal Comune per l'articolazione tariffaria, anche al fine di procedere all'emissione degli avvisi di pagamento e relativa gestione, intervento oneroso e impraticabile in tempi brevi;

Richiamata la Nota di approfondimento IFEL (Fondazione ANCI) del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: *"La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva."*;

Ritenuti i contenuti della Nota IFEL pienamente condivisibili e ritenuto pertanto di riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa TARI (in euro/mq), stabilendo al 30% la percentuale di riduzione. Tale riduzione è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche, la cui attività sia prevista ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 158 del 5 maggio 2020 - Tabelle 1a, 1b e Tabella 2 dell'Allegato A della deliberazione, sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla Tassa sui rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, o con altri mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali;

Richiamate le predette "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 23 dicembre 2019, secondo cui: "...Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti...";

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard del Comune di Lissone per la gestione dei rifiuti cui fare riferimento per l'anno di tassazione 2020, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad euro 6.121.902,54 e che, quindi, l'importo del Piano economico finanziario complessivo risulta inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della deliberazione n. 443/2019: "...fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente...";

Dato atto che la variazione annuale, tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe per l'anno 2020 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, risulta superiore al limite di crescita di cui all'articolo 4 dell'allegato A alla deliberazione n. 443/2019, determinato come segue:

- |  |        |
|--|--------|
| 1) tasso di inflazione programmata:            | 1,7% - |
| 2) coefficiente X recupero della produttività: | 0,1% + |
| 3) coefficiente QL:                            | 0,0% + |
| 4) coefficiente PG:                            | 0,0% = |
| 5) Limite massimo di variazione annuale:       | 1,6%;  |

Visto l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 38bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base a cui la misura del Tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e, per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del Tributo alla competente Provincia ovvero Città metropolitana;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della predetta Legge n. 147/2013, in ordine alla determinazione delle modalità di versamento e delle scadenze di versamento;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: *"...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."*;

Considerato che l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 57bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che testualmente recita: *"...b) dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: 683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati..."*;

Visto l'articolo 107, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita: *"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020."*;

Visto l'articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce: *"Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*;

Visto l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita: *"Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo*

18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.”;

Visto l'articolo 106, comma 3bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce: “In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola: « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020...”;

Visto l'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: “...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente...”;

Preso atto della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto: “Art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

Ritenuto opportuno definire come modalità di riscossione ordinaria della Tassa sui rifiuti 2020 il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che la Tassa sui rifiuti relativa all'anno 2020 verrà riscossa in tre rate, ciascuna con riferimento ad un quadrimestre, aventi scadenza al 16 dicembre 2020, al 28 febbraio 2021 ed al 30 aprile 2021, in base alle approvande tariffe per l'anno di tassazione 2020, mediante invio di un unico avviso di versamento entro la scadenza della prima rata, contenente gli avvisi di pagamento riferiti alle tre scadenze sopra indicate ed un avviso di pagamento con rata unica, avente scadenza al 16 dicembre 2020;

Ritenuto necessario precisare che eventuali conguagli sulla base delle variazioni intervenute, anche relative ad annualità pregresse, verranno effettuati alla prima scadenza utile e che saranno possibili emissioni suppletive alle scadenze che potranno essere determinate con provvedimento dirigenziale;

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Atteso che la votazione, in forma palese, per mezzo di sistemi elettronici ha prodotto il seguente esito, (dando atto che non partecipano alla votazione i Consiglieri: Erba C., Fossati D., Fossati P.M., Lo Faro I., Meroni F., Sala R.)

Consiglieri presenti	n. 18
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 1 (Perego R.)
Astenuti	n. 0

#### D E L I B E R A

1. di assumere le sopra esposte premesse quale parte integrante e motivo determinante del presente atto.
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano economico finanziario, come allegata alla presente deliberazione con la lettera B) ed opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione Arera n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa.
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano economico finanziario della Tassa sui rifiuti per l'anno 2020, trasmesso da Gelsia Ambiente S.r.l. nel testo definitivo, come allegato alla presente deliberazione con la lettera A), che qui si intende esplicitamente approvato.
4. di dare atto che la tariffa di riferimento per l'anno 2020, secondo quanto indicato in premessa, viene a determinarsi nell'importo complessivo di euro 5.569.475,00, dando atto che troverà inoltre applicazione il Tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. di determinare per l'anno di tassazione 2020, per tutto quanto esposto in premessa, approvandoli esplicitamente, i coefficienti di calcolo dettagliatamente esposti nell'allegato C) e le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), dettagliatamente riportate nell'allegato D), allegati entrambi che si intendono esplicitamente approvati con la presente deliberazione.
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano economico finanziario.
7. di riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa TARI (in euro/mq), stabilendo al 30% la percentuale di

riduzione. Tale riduzione è riconosciuta in favore delle utenze non domestiche, la cui attività sia prevista ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 158 del 5 maggio 2020 - Tabelle 1a, 1b e Tabella 2 dell'Allegato A della deliberazione, sulla base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999.

8. di dare atto che la copertura del costo delle predette agevolazioni sulla parte variabile della Tassa sui rifiuti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, o con altri mezzi propri dell'Ente, nel rispetto degli equilibri previsionali.
9. di prendere atto di quanto stabilito dall'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: *"...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente..."*.
10. di dare atto che, per i locali od aree pubbliche o di uso pubblico occupati o detenuti per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa da applicarsi è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed aumentandola del 100%.
11. di dare atto che, in conformità a quanto indicato in premessa, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con articolazione per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche.
12. di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento, in conformità al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono direttamente applicate ed avviate a riscossione da parte di Gelsia Ambiente S.r.l., che agisce secondo quanto disposto dall'articolo XXXVIII del Capitolato speciale prestazionale del Contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di igiene ambientale, stipulato in data 26 luglio 2018 tra l'Amministrazione Comunale di Lissone e Gelsia Ambiente S.r.l., tenuto conto di quanto indicato nel presente provvedimento.
13. di stabilire che la Tassa sui rifiuti relativa all'anno 2020

verrà riscossa in tre rate, ciascuna con riferimento ad un quadrimestre, aventi scadenza al 16 dicembre 2020, al 28 febbraio 2021 ed al 30 aprile 2021, in base alle tariffe per l'anno di tassazione 2020, mediante invio di un unico avviso di versamento entro la scadenza della prima rata, contenente gli avvisi di pagamento riferiti alle tre scadenze sopra indicate ed un avviso di pagamento con rata unica, avente scadenza al 16 dicembre 2020.

14. di dare atto che i costi, così come indicati nel Piano economico finanziario, presentano un ammontare inferiore alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013.
15. di trasmettere il Piano economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'Autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera), ai sensi dell'articolo 6.4 della deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019.
16. di trasmettere la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/98, secondo i criteri dettati dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.
17. di disporre, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lissone.

Stante la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti, con successiva apposita votazione che ha riportato il seguente risultato (dando atto che non partecipano alla votazione i Consiglieri: Erba C., Fossati D., Fossati P.M., Lo Faro I., Meroni F., Sala R.)

Consiglieri presenti	n. 18
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 1 (Perego R.)
Astenuti	n. 0

#### D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale Francesco Bergamelli  
Il Sig. Elio Talarico, Presidente del Consiglio

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate



COEFFICIENTI RELATIVI ALLE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2020

<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>Ka applicati</b>	<b>Kb applicati</b>
Nuclei con 1 componente	0,80	1,00
Nuclei con 2 componenti	0,94	1,70
Nuclei con 3 componenti	1,05	2,00
Nuclei con 4 componenti	1,14	2,40
Nuclei con 5 componenti	1,23	3,00
Nuclei con 6 o più componenti	1,30	3,40

Allegato C) deliberazione approvazione Piano finanziario, Coefficienti e Tariffe TARI  
anno di tassazione 2020

COEFFICIENTI RELATIVI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2020

ATTIVITÀ	Kc applicato	Kd applicato
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
02 Cinematografi e Teatri	0,43	3,50
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
05 Stabilimenti balneari	0,64	5,22
06 Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
07 Alberghi con ristorante	1,64	13,45
08 Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
09 Case di cura e riposo	1,00	8,20
10 Ospedali	1,07	8,81
11 Uffici, agenzie	1,52	12,45
12 Banche, istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16 Banche di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere (art. 20 Regolamento TARI)	1,78 3,56	14,58 29,16
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	6,71
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23 Mense, birrerie amburgherie	4,85	39,78
24 Bar, Caffè, Pasticceria	3,96	32,44
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	19,61
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28 Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29 Banche di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere (art. 20 Regolamento TARI)	6,92 13,84	56,78 113,56
30 Discoteche, Night club	1,91	15,68

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE - TARI 2020

<b>Numero componenti del nucleo familiare</b>	<b>TARIFFA QUOTA FISSA (applicata a Mq.)</b>	<b>TARIFFA QUOTA VARIABILE (applicata a nucleo familiare)</b>
Nuclei con 1 componente	0,626	53,87
Nuclei con 2 componenti	0,736	91,57
Nuclei con 3 componenti	0,822	107,73
Nuclei con 4 componenti	0,893	129,28
Nuclei con 5 componenti	0,963	161,60
Nuclei con 6 o più componenti	1,018	183,15

TARIFFE RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2020

ATTIVITÀ	TARIFFA FISSA AL MQ.	TARIFFA VARIABILE AL MQ.
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,452	0,524
02 Cinematografi e Teatri	0,485	0,559
03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,677	0,782
04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,993	1,151
05 Stabilimenti balneari	0,722	0,834
06 Esposizioni, autosaloni	0,576	0,674
07 Alberghi con ristorante	1,851	2,148
08 Alberghi senza ristorante	1,219	1,418
09 Case di cura e riposo	1,129	1,309
10 Ospedali	1,208	1,407
11 Uffici, agenzie	1,716	1,988
12 Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,689	0,803
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,592	1,844
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,032	2,360
15 Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,937	1,088
16 Banche di mercato beni durevoli		
- utenze annuali	2,009	2,328
- utenze giornaliere (art. 36 regolamento IUC)	4,019	4,657
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,230	1,429
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,926	1,080
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,230	1,429
20 Attività Industriali con capannoni di produzione	1,039	1,202
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,926	1,072
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,288	7,293
23 Mense, birrerie hamburgerie	5,475	6,353
24 Bar, Caffè, Pasticceria	4,470	5,180
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,698	3,132
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,348	2,715
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,094	9,384
28 Ipermercati di generi misti	3,093	3,585
29 Banche di mercato generi alimentari		
- utenze annuali	7,812	9,067
- utenze giornaliere (art. 36 regolamento IUC)	15,624	18,135
30 Discoteche, Night club	2,156	2,504